

## ASSOCIAZIONE NO PROFIT

### **“Professione & Solidarietà”**

#### **STATUTO**

##### **ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

È costituita l'Associazione di categoria di professionisti psicologi abilitati ed in formazione denominata “Professione & Solidarietà”. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica ed aconfessionale. È regolata dalle norme di cui all'art. 14 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, che rimanda per quanto necessita al Codice Deontologico e al Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione ha sede legale in ( ), via n. , CAP . La sede sociale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune o di altro comune del territorio italiano con semplice delibera ordinaria dell'Assemblea, senza la necessità di modificare lo Statuto.

L'Associazione può istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, su tutto il territorio nazionale: sedi secondarie, regionali, periferiche, uffici, succursali, filiali e/o di rappresentanza; tutte dipendenti dalla sede nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci assunta in sede straordinaria.

##### **ART. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione “Professione & Solidarietà” è un'Associazione senza scopo di lucro, di categoria con finalità politico professionale diretta agli psicologi.

L'Associazione, perseguendo finalità di solidarietà sociale, culturale e di tutela delle condizioni dell'ambiente di vita, nei settori dell'educazione, della formazione, dei servizi dell'ambito clinico psicologico e sociologico, culturale, scientifico della tutela dei diritti e della promozione della cultura in generale, si prefigge i seguenti scopi: rappresentare le istanze e le progettualità di chi opera sul territorio con progetti socioculturali fondati sull'affermazione del diritto alla cittadinanza attiva. L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Nello specifico, si propone i seguenti scopi istituzionali dell'Associazione:

1. la rappresentanza politica e istituzionale della categoria degli psicologi declinata in tutti i suoi campi, in tutte le sue specializzazioni, in tutte le sue forme professionali

(liberi professionisti, dipendenti, lavoratori a progetto).

2. la promozione della categoria presso la società civile, presso le Istituzioni nazionali e sovranazionali, presso le altre categorie professionali sanitarie e non sanitarie, presso tutti i soggetti individuati come stakeholders;
3. la solidarietà intercategoriale che prevede la costruzione attiva di rapporti di colleganza, lo studio di misure assistenziali e strumenti idonei al supporto a tutti i livelli delle fasce più fragili della categoria, l'ascolto attivo delle problematiche professionali dei colleghi;
4. l'incentivazione ed il coinvolgimento dei colleghi alla partecipazione attiva alla vita pubblica della professione e della società;
5. la costruzione di network professionali ed interprofessionali finalizzati allo sviluppo di collaborazioni, condivisione di buone pratiche, dibattiti;
6. diffusione nella categoria di una cultura previdenziale, normativa e procedurale relativa ai molteplici aspetti di esercizio della professione in tutte le sue numerose articolazioni;
7. l'uso, in tutte le attività promosse, di modalità attuative basate sui criteri di trasparenza, progettualità basata su dati, obiettivi chiari, dichiarati e misurabili, valutazione preventiva dei rischi.

#### ART. 3 – ATTIVITA'

L'Associazione provvede al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2, promuovendo ogni tipo di attività, anche attraverso l'ausilio di soggetti interni ed esterni all'ente e, in particolare:

- a. attività divulgative inerenti le tematiche oggetto dell'Associazione attraverso tutti gli strumenti informatici ed editoriali;
- b. promozione di occasioni di incontro in presenza e a distanza tra colleghi e con altre professioni;
- c. partecipazione alla vita istituzionale attraverso l'espressione di rappresentanti Ordini territoriali, in ENPAP, nelle istituzioni che coinvolgono la professione di psicologo ed in quelle che non la coinvolgono ancora, ma riteniamo che dovrebbero coinvolgerla;
- d. attività di ricerca, di studio e di formazione nei campi inerenti la professione anche in collaborazione con enti ed Istituzioni pubbliche e private;

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, così come della partecipazione di altre associazioni, società, Università, Enti

pubblici o privati, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, si atterrà ai seguenti principi: trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, osservanza delle regole deontologiche; la stessa opererà attraverso una struttura organizzativa e tecnico- scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità sopra esposte.

Per perseguire i propri scopi e finalità, l'Associazione può compiere tutti gli atti e negozi giuridici, acquistare e vendere beni mobili ed immobili, compiere operazioni di credito e quant'altro necessario senza limitazione alcuna.

#### ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote e contributi degli associati.
- Eredità, donazioni e legati di beni mobili ed immobili;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali direttamente connesse od accessorie;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- Iniziative promozionali.
- Altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.
  - I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari entrambi stabiliti dal Consiglio Direttivo sulla base delle esigenze richieste dal programma deliberato e da essa determinate entro l'anno precedente a quello di riferimento. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle

ad esse direttamente connesse ed accessorie. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e con le Leggi dello Stato italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchirne il patrimonio.

#### ART. 5 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni. Esso deve essere inviato entro 30 (trenta) giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.

#### ART. 6 - I SOCI

L'Associazione è costituita dai Soci. I soci si distinguono in: soci Fondatori, i soci Ordinari e i soci Sostenitori. Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione le seguenti organizzazioni: enti pubblici e privati, associazioni, cooperative, società scientifiche, ditte ed altri organismi che operano sul territorio con progetti finalizzati all'affermazione del diritto al gioco ed alla cittadinanza attiva attraverso l'azione coordinata di mezzi mobili attrezzati e l'attività in strutture fisse, che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnino a realizzarli. L'organizzazione che intende essere ammessa come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo motivata richiesta scritta, corredata dallo statuto, dall'atto costitutivo e da curriculum, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare il Regolamento dell'Associazione e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

I Soci ordinari sono obbligati a versare una quota associativa annuale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La qualità di associato è intrasmissibile.

#### ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, maggiorenni, abbiano conseguito idonei titoli professionali ed in possesso dei requisiti richiesti e definiti dall'Associazione nel proprio

Regolamento interno.

La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto, indirizzata al Consiglio Direttivo e dovrà contenere le generalità del socio: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e dovrà allegarsi copia di un documento di identità in corso di validità.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio può venire meno per:

- decesso;
- esclusione: è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari
- decadenza: automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno. Il socio decade altresì automaticamente in caso di mancata e ingiustificata partecipazione, con un proprio rappresentante o attraverso delega, a due assemblee ordinarie annuali consecutive.
- recesso da parte del socio che deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dello scadere dell'anno in corso.

Prima di procedere all'espulsione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione opera automaticamente decorsi 30 (trenta) giorni dalla messa in mora da parte dell'Associazione, senza che il socio abbia adempiuto.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione e non può pretendere la restituzione delle quote associative versate.

#### ART. 8 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, il Regolamento dell'Associazione e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo per incarichi operativi, per i quali può essere deciso dal Consiglio Direttivo un affidamento ad un socio, il cui compenso deve essere ratificato

dall'assemblea dei soci.

Tutti i soci ordinari hanno diritto:

1. di elettorato attivo e passivo per partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma II Codice Civile
3. ad accedere alle cariche associative, attraverso un loro rappresentante
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
5. ad usufruire di agevolazioni riguardanti la partecipazione a eventi nazionali ed internazionali e di tutte le facilitazioni ottenute di volta in volta dall'Associazione nel rapporto con enti pubblici e privati salvo quanto previsto al successivo art. 8 bis.

ART. 8 bis - Sostenitori dell'Associazione

L'Associazione riconosce un particolare ruolo ai "Sostenitori", il cui numero è illimitato. I Sostenitori dell'Associazione sono coloro che, condividendone gli ideali e gli obiettivi, sostengono l'Associazione con la partecipazione attiva alle sue iniziative, attraverso contributi liberali, prestazioni d'opera a titolo gratuito. Possono essere Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che hanno interesse a seguire attivamente la vita dell'Associazione.

I Sostenitori dell'Associazione hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. di partecipare alle Assemblee dei Soci in qualità di invitati, senza diritto di voto;
3. ad essere informati su tutte le attività dell'Associazione, attraverso gli strumenti che di volta in volta verranno attivati: newsletter, pubblicazioni, bollettini informativi, etc.;

Si diventa Sostenitori dell'Associazione compilando un'apposita domanda.

ART. 9 - ORGANI dell'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Probiviri

Sono Organi eventuali dell'Associazione con soli poteri consultivi:

- il Comitato Scientifico

## - i Referenti Regionali

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e giustificate con apposita documentazione, in ragione dell'incarico ricoperto. Sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti.

### ART. 10 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega. I soci rappresentati dai membri componenti il Consiglio Direttivo in carica non possono ricevere deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di aprile e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati ne facciano richiesta. Sono invitati senza diritto di voto i Soci Sostenitori dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- 1) entro il mese di aprile di ciascun anno approva il bilancio consuntivo e preventivo e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- 2) elegge e rinnova le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- 3) delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto degli associati, su argomenti non riconducibile alla competenza degli altri Organi dell'Associazione ed espressamente riservati all'Assemblea Straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche allo Statuto;
- 2) sulle incorporazioni, fusioni o scissioni dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- 3) sullo scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale residuo.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione in qualunque forma che garantisca data certa ed effettiva comunicazione ai soci (a titolo di esempio non esaustivo: e.mail, pec, sito internet, social network istituzionali dell'Associazione, etc..) almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione contenente: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui acconsentano tutti i soci con diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere comunicate ai soci attraverso l'invio del relativo verbale ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Hanno diritto di voto in Assemblea, tutti i Soci in regola con il pagamento annuale della quota sociale. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con voto palese. L'elezione delle cariche sociali, su richiesta dell'Assemblea può svolgersi con il voto segreto. Le deliberazioni sono prese quando sia raggiunta la maggioranza dei voti dei Soci presenti e di esse sarà redatto verbale.

Nel conteggio dei Soci presenti vengono ricomprese anche le deleghe conferite. Ogni Socio può conferire una sola delega, ed ogni Socio non può ricevere che una sola delega. Le deleghe dovranno essere sottoscritte da chi le conferisce e consegnate dal delegato al Presidente prima che sia aperta l'Assemblea, così da poterne controllare l'autenticità e permettere il controllo dei quorum richiesti per la validità della costituzione dell'Assemblea.

Il Socio può partecipare all'assemblea anche tramite teleconferenza purché sia consentito al Presidente di accertarne l'identità e la legittimazione degli interventi e purché il socio possa partecipare ed intervenire liberamente alla discussione.

Le votazioni, ed anche l'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, possono essere convocate e svolte anche per via telematica.

#### ART. 11– IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano



dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione cooptando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può cooptare altri rappresentanti di soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera la ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al fine di conseguire le finalità della stessa, fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo è chiamato a:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 3) predisporre i Regolamenti dell'Associazione e loro variazioni, da sottoporre all'Assemblea;
- 4) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- 5) proporre all'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Provisori, il Comitato Scientifico e gli eventuali Referenti Regionali;
- 6) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 7) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, tra cui stabilire la quota associativa annuale, che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- 8) proporre all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno od almeno tre consiglieri od almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad esterni all'Associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e

per conto dell'Associazione. Il componente del consiglio direttivo decade automaticamente in caso di mancata e ingiustificata partecipazione, a due riunioni del consiglio consecutive.

I componenti del consiglio direttivo non potranno ricevere alcun compenso per il loro incarico.

#### ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione e resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. È eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può rilasciare procura a terzi per il compimento di atti nell'interesse dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione non potrà ricevere alcun compenso per tale incarico.

#### ART. 13 – IL TESORIERE ED IL SEGRETARIO

Il Tesoriere segue gli aspetti contabili e amministrativi dell'Associazione, esamina i rendiconti annuali e li relaziona al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea sul suo andamento. Il Segretario tiene i libri sociali e cura la gestione organizzativa dell'associazione.

#### ART.14 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti e possono essere eletti anche tra i non soci e giudica secondo equità. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi. Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi sulle controversie interne all'Associazione, ivi comprese quelle relative all'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo che riguardano i rapporti tra l'Associazione ed i Soci ed i rapporti tra i Soci medesimi.

La competenza del Collegio dei Probiviri ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili e immediatamente esecutive. I Soci e gli Organi dell'Associazione sono tenuti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Collegio dei Probiviri. Nessuna delle parti interessate al procedimento, nessun Organo dell'Associazione e nessun Socio può formulare ricorso in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri. I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare con sole funzioni consultive e senza diritto di voto sia all'Assemblea dei Soci sia alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

#### ART. 16 – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Ogni segnalazione di violazione da parte del Socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente Statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio Direttivo, al Socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al Regolamento interno che disciplina il procedimento disciplinare.

#### ART. 1 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a venticinque membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

#### ART. 17 – I REFERENTI REGIONALI

I Referenti regionali sono Soci dell'Associazione che, in accordo con il Consiglio Direttivo, rappresentano e promuovono l'Associazione nella Regione stessa, non hanno potere decisionale, mantenendo una funzione consultiva.

Qualsiasi attività regionale è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 18 – INCOMPATIBILITÀ

Non sussistono per i Soci dell'associazione incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, Ordini, Albi, Collegi ed Elenchi.

Le cariche di Presidente e Proboviro sono incompatibili tra di loro, l'Associazione si impegna a rimuovere ogni forma di incompatibilità.

#### ART. 1 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità identiche o analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### ART. 1 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto sarà fissato a cura del Consiglio Direttivo attraverso l'emanazione di appositi Regolamenti Interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute. Per tutto quanto non previsto si fa espresso rinvio alle norme di Legge vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto

**Presidente.....**

**Vice Presidente.....**

**Segretario.....**

**Tesoriere.....**